



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Testo del regolamento D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012 coordinato con le modifiche proposte degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Art. 1 - Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;

c) fascia 3: comuni con popolazione da **15.000 a 49.999 abitanti;**

d) fascia 4: **comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nonché province, città metropolitane.**

4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.

5. I limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1 dell'art. 238 del Tuel si intendono riferiti anche alle unioni di comuni, distinguendo tra le unioni di comuni dove il revisore dei conti è organo monocratico e svolge la revisione solo per l'unione, equiparabile alle comunità montane, quindi, ai comuni con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, dagli altri casi, in cui può persistere l'organo collegiale sopra i 10.000 abitanti o l'organo monocratico, sotto i 10.000 abitanti, che svolgono la revisione anche in tutti i comuni dell'unione, ove si prende in considerazione la popolazione complessiva dell'unione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Art. 2 - Contenuto e pubblicità dell'elenco

1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

- a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti enti locali, **alla data del primo gennaio di ogni anno**, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito riportati, in relazione alla fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, **fermo restando quanto previsto dall' articolo 9 per la disciplina transitoria.**

2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- b) **conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, a quello cui si riferisce l'elenco, di almeno 20 crediti formativi per docenza o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, i cui programmi di approfondimento ed i relativi test siano stati preventivamente condivisi con il Ministero;**
- c) **aver prestato documentato incarico di collaborazione ex art.239 comma 4 del d.lgs. 18/8/2000 n.267 o incarico di revisore, negli enti delle fasce 2, 3 e 4, oppure di responsabile del servizio finanziario, per la durata di almeno 18 mesi;**
- d) **superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.**

3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

- b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
 - c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, **a quello cui si riferisce l'elenco**, di almeno 10 crediti formativi per **docenza** o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test siano stati preventivamente condivisi con il Ministero.
 - d) **superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.**
4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
- a. iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b. aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
 - c. conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, **a quello cui si riferisce l'elenco**, di almeno 10 crediti formativi **per docenza** o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno;
 - d) **superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.**
5. Nella fascia 4) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
- a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - b) **aver svolto almeno tre incarichi di revisione dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni, di cui almeno uno nella fascia 3);**
 - c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre **dell'anno precedente, a quello cui si riferisce l'elenco**, di almeno 10 crediti **per docenza** o partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

d) superamento di un test annuale di verifica, a livello nazionale, somministrato telematicamente dal Ministero dell'Interno.

6. Gli incarichi cui si riferiscono i commi da 1 a 5, assumono rilevanza se la loro durata è continuata fino alla scadenza naturale.

7. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della **Scuola nazionale dell'amministrazione**, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10/20 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.

4. - Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. **L'algoritmo di estrazione a sorte tiene in adeguata considerazione l'esigenza di rafforzare le probabilità di estrazione in relazione agli esiti dei sorteggi già effettuati ed agli incarichi già posseduti dagli iscritti. Di tali modifiche viene data adeguata pubblicità sul sito internet del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.**

Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza, **almeno due mesi prima della scadenza stessa.** In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

4. I nominativi estratti, definiti riserve, hanno valore per la singola procedura di estrazione ed in caso di modifiche dell'incarico intervenute successivamente alla deliberazione consiliare di nomina per rinuncia, cancellazione o decadenza, si procede ad una nuova estrazione.

5. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

6. Al momento dell'accettazione, i revisori estratti dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il permanere dei requisiti giuridici di iscrizione all'elenco dei revisori degli enti locali.

7. Il sistema di estrazione a sorte dall'elenco dei revisori degli enti locali può essere utilizzato anche, a seguito di richiesta alla Prefettura di competenza, da parte degli enti e/o organismi partecipati o controllati dagli enti locali, per la scelta dell'organo di revisione contabile.

Art. 6 – Composizione del collegio

1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, assumono rilevanza se la loro durata è continuata fino alla scadenza naturale.

3. Non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7 - Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco

1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

2. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico.

3. **Del termine per la presentazione delle domande è data comunicazione tramite avviso e divulgazione sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.**

Art. 8 - Formazione e aggiornamento dell'elenco

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.

2. **Per la fase a regime delle modifiche al presente regolamento, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti e' soggetto all'onere della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno.**

3. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonché' il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.

Art. 9- Disposizioni transitorie.

1. **Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, di modifica del presente regolamento, entrano in vigore 24 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.**

Il presente decreto, integrato con le modifiche sopra riportate, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.